

**CONTRATTO DI LAVORO
DI COLLABORAZIONE COORDINATA e/o CONTINUATIVA**

Tra il **dott. Luigi Ranzato**, nato a Piove di Sacco (PD) il 19 luglio 1940, residente a Tione di Trento (TN) in via dei Monti 16 - codice fiscale: RNZLGU40L19G693G, **Legale rappresentante dell'Ordine degli Psicologi della provincia di Trento** con sede in Trento, via San Pietro 62, codice fiscale: 95008380222

e

la **dott.ssa Simonetta Calaon**, nata a Vò (PD) il 18 ottobre 1960 e residente in Trento, in via Andrea Maffei 15, codice fiscale CLN SNT 60R58 M103D

premess

che **l'Ordine degli Psicologi della provincia di Trento** svolge attività di Ente pubblico non economico (ordine professionale) ed è intenzionato ad affidare un progetto riguardante principalmente l'aggiornamento dell'albo degli iscritti e l'organizzazione e gestione amministrativa delle attività formative promosse dall'Ordine stesso a un soggetto in possesso delle conoscenze professionali indispensabili per svolgere tale incarico in completa autonomia;

e che la **dott.ssa Simonetta Calaon** ha i requisiti necessari, è dotata di adeguata professionalità ed è disponibile ad accettare l'incarico;

SI CONVIENE CHE

a) **l'Ordine degli Psicologi della provincia di Trento** conferisce alla **dott.ssa Simonetta Calaon** il seguente incarico – così articolato: 1) AGGIORNAMENTO ALBO ISCRITTI nella nuova piattaforma informatica: iscrizioni, cancellazioni, trasferimenti, modificazioni nei dati dei singoli iscritti; aggiornamento dell'Albo sul sito nazionale; 2) COORDINAMENTO E PREDISPOSIZIONE materiale preparativo alle sedute consiliari, con successiva trascrizione nelle delibere attuative; 3) GESTIONE ECM: aggiornamento dell'archivio ECM degli iscritti, in sintonia con quanto dettato dalle norme nazionali e dall'ufficio provinciale ECM, ivi comprese le registrazioni dei crediti ECM degli psicologi che svolgono attività di tutor; ACCREDITAMENTO ECM dei progetti formativi realizzati dall'Ordine; 4) COORDINAMENTO PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E RENDICONTAZIONE PROGETTI FORMATIVI promossi a favore degli iscritti in base ai finanziamenti della legge provinciale 04/2007; 5) ATTIVITA' DI COORDINAMENTO informativo e logistico con la nuova gestione del Sito Internet dell'Ordine degli Psicologi, a cui

trasmettere le decisioni consiliari sul materiale da pubblicare e con cui raccordarsi per una corretta e adeguata presentazione del materiale stesso; 6) TRASMISSIONE NEWSLETTERS periodiche – come disposto dalla Presidenza e dal Consiglio – agli iscritti all'Albo;

- b) il rapporto di lavoro è disciplinato dall'articolo 4 della legge 30/2003 e dagli articoli da 61 a 69 del decreto legislativo 276/2003;
- c) il collaboratore svolgerà la propria attività in autonomia, al di fuori di ogni obbligo di orario e di presenza, senza vincolo gerarchico e/o disciplinare da parte della società;
- d) le parti convengono di incontrarsi periodicamente, con cadenza almeno quindicinale, per verificare le fasi di attuazione del progetto e la rispondenza dello stesso agli obiettivi che ne sono a fondamento nonché per coordinare l'attività del collaboratore con quella, più ampia, della società;
- e) il collaboratore opererà con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico facendo uso della propria professionalità che non subirà condizionamenti o limitazioni da parte della società;
- f) la durata del progetto sarà di **36 mesi** con decorrenza dal **22 luglio 2013** e con scadenza il **21 luglio 2016**;
- g) il compenso per la realizzazione del progetto è fissato in **€ 20.220 lordi annu** e sarà corrisposto a cadenza **bimestrale** con **bonifico bancario** in rate di importo pari a **€ 2.500,00** (euro duemilacinquecento) **al netto delle trattenute fiscali e previdenziali**. Le parti si danno atto che la misura del compenso è stata stabilita secondo le previsioni dell'articolo 63 del decreto legislativo 276/2003 tenendo conto dei compensi normalmente corrisposti per analoghe prestazioni di lavoro autonomo e che il compenso è proporzionato alla quantità e alla qualità della prestazione dedotta in contratto. Le eventuali spese sostenute per conto della società saranno rimborsate dietro presentazione delle note giustificative;
- h) il collaboratore si impegna a non diffondere, per la durata dell'incarico, notizie e informazioni riservate delle quali sia venuto a conoscenza a seguito del progetto affidatogli, come previsto dal D.Lgs. 196/03, in particolare per i dati personali sensibili e non riguardanti gli iscritti. Egli potrà accettare altri incarichi di collaborazione a condizione che non siano di aziende che operano nello stesso settore della società committente;
- i) il collaboratore sarà riconosciuto quale autore di eventuali nuovi procedimenti o prodotti risultanti dallo svolgimento del prodotto, così come previsto dall'articolo 65 del decreto legislativo 276/2003;
- j) in caso di malattia, infortunio, gravidanza, si applicheranno le disposizioni dell'articolo 66 del già richiamato decreto legislativo 276/2003;
- k) il committente fornirà al collaboratore tutte le informazioni e le avvertenze utili per l'uso della strumentazione aziendale messa a disposizione del collaboratore, con particolare attenzione alle misure di sicurezza e di tutela della salute per l'uso dei

video terminali, nel rispetto delle norme di garanzia stabilite dall'articolo 66, comma 4, del decreto legislativo 276/2003;

- l) fermo restando che il presente contratto si risolve al momento della realizzazione del progetto eventualmente antecedente la scadenza prevista, le parti potranno comunque recedere prima della scadenza del termine per giusta causa o per giustificato motivo, dando in quest'ultimo caso un preavviso di almeno **30 giorni**;
- m) il collaboratore autorizza il datore di lavoro committente al trattamento dei dati personali e alle comunicazioni a terzi dei dati stessi per ottemperare agli obblighi connessi con il presente contratto;
- n) il collaboratore si impegna a comunicare al committente tutte le informazioni e i dati necessari per il corretto adempimento dei suddetti obblighi, che il committente si impegna a ottemperare;
- o) per eventuali controversie sarà competente il Foro di Trento;
- p) per quanto non previsto si richiamano le vigenti disposizioni normative.
- q) Letto, confermato e sottoscritto

Trento, 19 luglio 2013

Firma del Presidente
Legale rappresentante dell'Ordine
dottor Luigi Ranzato

Firma della collaboratrice
dott.ssa Simonetta Calaon
